

Bozza delibera

OGGETTO: regolamento per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari in agricoltura - Approvazione

Il Sindaco ripropone gli indirizzi adottati dalla Regione Veneto per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari precisando che il corretto impiego di tali prodotti incide in modo considerevole sulla tutela della salute, della biodiversità e sulla salvaguardia dell'ambiente e che è necessario contemperare tali necessità con le esigenze di chi lavora nel campo dell'agricoltura e delle colture in genere.

Anche la politica dell'Unione Europea in materia ambientale mira al raggiungimento di elevate forme di tutela fondandosi sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, e sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente e sul principio che "chi inquina paga".

Il corretto impiego dei prodotti fitosanitari è un obbligo sia per le figure professionali che operano nell'agricoltura le quali sono obbligate a seguire le regole stabilite dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale regolamentare, sia per coloro che coltivano ed utilizzano, anche occasionalmente, orti e giardini, indipendentemente dalle quantità dei prodotti fitosanitari con la consapevolezza che anche modeste quantità di prodotto, se mal gestite, possono generare pericolo per la salute e l'ambiente.

Agire in modo corretto, contemperando le esigenze del produttore e del cittadino, serve anche a prevenire possibili momenti di conflitto causati dalla vicinanza delle aree coltivate ad abitazioni, strade, centri di aggregazione sociale, evitando rischi di inquinamento e l'insorgenza di malattie e disagi per persone animali e piante.

Il Consiglio Comunale

Considerato che:

- l'articolo 191 comma 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea indica la protezione della salute umana fra gli obiettivi della politica comunitaria in materia ambientale e, al comma 2 introduce il principio della precauzione disponendo che " La politica della Comunità in materia ambientale mira ad un elevato livello di tutela, tenendo conto delle diversità delle situazioni nelle varie Regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati dall'ambiente, nonché sul principio che chi inquina paga";
- con la direttiva del 21/10/2009 n. 128, recepita nel nostro ordinamento con il D.Lgs del 14/08/ 2012 .il Parlamento Europeo ha istituito regole per realizzare un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari con riduzione dei rischi e degli impatti sulla salute umana e sull'ambiente e promuovendo l'uso della difesa integrata e di approcci o tecniche innovative come alternative non chimiche ai prodotti fitosanitari, Tale direttiva stabilisce inoltre che gli stati membri possono applicare il principio della precauzione limitando o addirittura vietando l'utilizzo di pesticidi in circostanze e in aree specifiche: La direttiva citata impone di adottare tutte le misure necessarie ed appropriate per incentivare una difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi privilegiano sistemi non chimici ed indirizzando verso pratiche e prodotti con minor rischio per la salute e per l'ambiente. La difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi include la difesa integrata, obbligatoria dal

01/01/2014, l'agricoltura biologica a norma del regolamento CE n. 834/2007 del Consiglio, relativo al metodo di produzione biologica dei prodotti agricoli.

- con il DM 22.01.2014 è stato adottato il Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, in attuazione della Direttiva 2009/128/CE individuando politiche e azioni volte ad assicurare lo sviluppo e la promozione di metodi di produzione agricola a basso apporto di prodotti fitosanitari, realizzare un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari riducendone i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente, promuovendo l'uso della difesa integrata ed approcci o tecniche alternativi, quali il metodo dell'agricoltura biologica e le alternative non chimiche ai prodotti fitosanitari;
- il rapporto nazionale sui pesticidi nelle acque n. 208 del 2014 pubblicato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ha evidenziato come nelle acque superficiali e sotterranee siano presenti residui di prodotti fitosanitari non più in commercio da anni. L'analisi ha evidenziato che le dinamiche idrogeologiche sono lente e solo una programmazione di lungo periodo e interventi di mitigazione possono garantire il buon stato di tali risorse. Ed inoltre: “Esistono lacune conoscitive riguardo agli effetti di miscele chimiche e, conseguentemente, risulta difficile realizzare una corretta valutazione tossicologica in caso di esposizione contemporanea a diverse sostanze [Backhaus, 2010]. Gli studi dimostrano che la tossicità di una miscela è sempre più alta di quella del componente più tossico presente [Kortenkamp et al., 2009].”;
- la Giunta Regionale del Veneto con deliberazione del 1/08/2016 n.1262 (Approvazione degli Indirizzi regionali per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari nonché della proposta di regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari approvato con DM 22/01/2014) individua le prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari da seguire nelle diverse fasi. Le Amministrazioni comunali - sulla base dei documenti proposti - potranno disporre eventualmente, nell'ambito della rispettiva autonomia e potestà, l'osservanza di più specifiche e precise modalità di utilizzo dei prodotti fitosanitari, in relazione a particolari esigenze locali connesse alla tutela del territorio e della salute umana;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale individua inoltre i componenti della rete ecologica provinciale, tra cui le “aree di collegamento ecologico” con la finalità di:
 - a. tutelare le aree agricole di pregio mantenendone le biodiversità e le specificità delle produzioni agricole di pregio, coniugando gli aspetti economico-produttivi a quelli paesaggistici ed ambientali;
 - b. incrementare la funzione dello spazio agricolo come zona di transizione attraverso la diffusione nelle aree periurbane di sistemi semi-naturali (siepi, boschetti, stagni, ecc.) caratterizzati da specie autoctone e funzionalità ecologica;
 - c. promuovere la qualità ecologica e paesaggistica delle nuove strutture insediative a carattere economico-produttivo, tecnologico o di servizio, attraverso la realizzazione di sistemi semi-naturali che possano contribuire alla funzionalità della rete ecologica.

Ritenuto che l'agricoltura non intensiva, l'agricoltura biologica, e l'applicazione delle tecniche di difesa integrata e degli approcci alternativi con metodi non chimici costituiscano le maggiori garanzie per la conservazione e la tutela della biodiversità, della salute dei cittadini e del paesaggio.

Visto l'art.117, comma VI, della Costituzione della Repubblica Italiana che conferisce agli enti locali potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;

Visto l'art.7 del D. Lgs 18/08/ 2000, n.267 e s.m.i. il quale stabilisce che “Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il Comune e la Provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli

organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni";

Visto che secondo quanto dispone l'art.13 del D. Lgs 18/08/ 2000, n.267 e s.m.i. spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze;

Visto l'art.42, comma II, lett. a) del D. Lgs 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i. (TUEL) che attribuisce al Consiglio comunale la competenza ad approvare i regolamenti, salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3 del medesimo TUEL;

Dato atto

- che la bozza di regolamento per l'utilizzo dei fitofarmaci in agricoltura è stato trattato dalla commissione consiliare 2^a nel corso del 2016 nelle sedute del 30 giugno del 6 luglio, del 23 agosto ed è stata condivisa con parere favorevole all'unanimità nella seduta del 13 settembre 2016 ;
- che nella seduta del 26 settembre 2016 la Commissione si esprime formalmente con votazione _____ sia sul testo della delibera che sul testo del regolamento;

Richiesto ed acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi dell'art.49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i. inserito nella presente deliberazione;

Uditi gli interventi riportati analiticamente a verbale

Con votazione resa in forma palese a mezzo del sistema di voto elettronico di cui è dotata la sala consiliare, che ottiene il seguente risultato:

presenti n. (numero presenti)

previo scomputo degli astenuti: n. (numero astenuti) (nomi)

votanti: n. (numero votanti)


con voti

favorevoli: n. (numero favorevoli)

contrari: n. (numero contrari) (nomi) non votanti: n. (numero non votanti) (nomi)

DELIBERA

1. **di approvare** l'allegato regolamento comunale sull'uso dei prodotti fitosanitari in aree agricole ed extra agricole nel testo risultante dal documento allegato sub.1 alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
2. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, decreto Lgs 18/08/2000 n.267, con successiva votazione resa in forma palese a mezzo del sistema di voto elettronico di cui è dotata la sala consiliare, che ottiene il seguente risultato:



COMUNE DI BELLUNO

REGOLAMENTO PER L'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI IN AGRICOLTURA

Art. 1 – Finalità

1. Col presente Regolamento le amministrazioni comunali intendono tutelare la salute dei cittadini – diritto sancito dalla Costituzione art. 32 – e l'ambiente dai danni derivanti dall'uso di prodotti fitosanitari di sintesi, promuovendo pratiche agricole che conservino la biodiversità e la fertilità del suolo.

Art. 2 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo dei prodotti fitosanitari e si applica integralmente, nelle aree agricole ed extra agricole, nei territori comunali interessati per tutti gli usi consentiti dei prodotti fitosanitari.
2. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi eseguiti dall'autorità sanitaria, finalizzati alla tutela della salute pubblica quali disinfestazione, derattizzazione e simili.
3. Le porzioni dei territori comunali che ricadono all'interno del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi sono normate dal Piano del Parco.

Art. 3 - Utilizzo dei prodotti fitosanitari

1. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari, chiunque impieghi i prodotti fitosanitari, per scopi produttivi e non, è tenuto a porre ogni precauzione per assicurare la pubblica incolumità e il rispetto della proprietà pubblica e privata, evitando danni a persone, animali o cose.
2. Gli utilizzatori professionali e non professionali di prodotti fitosanitari applicano i principi generali della difesa integrata obbligatoria, di cui all'allegato III del D.Lgs n.150 del 14/12/2012. La difesa integrata obbligatoria prevede l'applicazione di tecniche di prevenzione e di monitoraggio delle infestazioni e delle infezioni, l'utilizzo di mezzi biologici di controllo dei parassiti, il ricorso a pratiche di coltivazione appropriate e l'uso di prodotti fitosanitari che presentano il minor rischio per la salute umana e per l'ambiente.
3. In virtù dei principi generali di precauzione, riduzione dei rischi per la salute umana e salvaguardia ambientale, i prodotti fitosanitari devono essere impiegati nella misura strettamente necessaria allo scopo prefisso, e comunque in scrupolosa ottemperanza alle modalità descritte in etichetta e nella scheda di sicurezza del prodotto.
4. Al fine di contenere i rischi connessi agli effetti negativi legati alla deriva dei prodotti fitosanitari, è fatto obbligo a chiunque di effettuare i trattamenti fitosanitari in modo tale da evitare che le miscele raggiungano edifici pubblici e privati, orti, giardini, parchi, aree ricreative, centri sportivi e relative pertinenze, cimiteri, falde acquifere e acque pubbliche e in generale qualsiasi area diversa dalla zona oggetto del trattamento fitosanitario.
5. Sono consentiti i trattamenti con geodisinfestanti ad eccezione di quelli ad azione sistemica.
6. per quanto concerne il trattamento con diserbanti a base di glifosate si fa riferimento al decreto ministeriale 9 agosto 2016
7. Gli obblighi connessi all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, tra cui quelli relativi modalità di manipolazione e stoccaggio dei PF, al trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze, ai requisiti minimi delle attrezzature, sono disciplinati dal Decreto Interministeriale 22 gennaio 2014 c.d. "Piano di Azione Nazionale" (PAN).

Art. 4 - Competenze e obblighi nella difesa fitosanitaria

1. E' obbligatorio per chiunque segnalare all'Unità Periferica dei Servizi Fitosanitari, direttamente o tramite il Comune, la presenza o la manifestazione di organismi nocivi alle piante o ai prodotti vegetali non riconducibili alle normali presenze note nell'area interessata; in particolare, è obbligatorio segnalare le presenze reali o sospette degli organismi nocivi inclusi nelle liste di quarantena ai sensi della Direttiva 29/2000/CE, nonché di quelli per i quali sono vigenti norme nazionali di lotta obbligatoria.
2. L'obbligo della segnalazione di cui al comma 1, stante le finalità di pubblico interesse, supera gli obblighi connessi al segreto professionale.

Art. 5 - Prescrizioni per i trattamenti fitosanitari

1. È sempre vietato l'impiego di prodotti fitosanitari classificati con indicazioni di pericolo H300, H301, H304, H310, H311, H314, H318, H330, H331, H340, H341, H350, H351, H360, H361, H362, H370, H371, H372 (anche corredate da indicazioni supplementari su effetti specifici e vie di esposizione) e loro combinazioni.
2. L'irrorazione aerea è vietata.
3. Fermo quanto indicato nel primo comma nelle aree adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno di plessi scolastici, parchi gioco per bambini e in prossimità di strutture sanitarie e coltivazioni certificate biologiche è vietato l'utilizzo di PF a distanze inferiori di 30 metri dalle suddette aree.
4. In ambiente urbano i trattamenti diserbanti sono vietati e sostituiti con metodi alternativi.
5. Lungo le linee ferroviarie e lungo le strade l'Amministrazione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, in sede di prima applicazione, e nei successivi 180 giorni, in sede di regolamentazione definitiva, stabilirà con apposito Protocollo d'Intesa con gli enti interessati le modalità per ridurre o eliminare l'uso dei PF diversi da quelli di cui al 1° comma ricorrendo a metodi alternativi, tenendo conto delle misure per la riduzione dell'uso dei PF fissate nel PAN.
6. L'irrorazione dei PF con indicazioni di pericolo H400, H410, H411, H412 (anche corredate da indicazioni supplementari su effetti specifici e vie di esposizione) e loro combinazioni, e comunque con effetti negativi per l'ambiente acquatico, è vietata nella fascia di almeno 30 metri di distanza da corsi d'acqua superficiali, sorgenti di acqua, specchi lacustri, fiumi, pozzi, canali e altri corpi idrici.
7. Nelle aree di rispetto relative ai punti di prelievo di acque destinate al consumo umano, come individuate da apposito provvedimento regionale, i trattamenti devono essere eseguiti solo sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto delle colture, delle tecniche agronomiche e della vulnerabilità delle risorse idriche. In mancanza di diversa limitazione, l'area di rispetto, entro la quale è vietato l'uso dei PF, ha un'estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee o di derivazione di acque superficiali (D.lgs n. 152/2006, art. 94).
8. Nelle aree naturali protette istituite in base alla L.394/1991 e alla L.R.V. 40/1984 si applicano le disposizioni previste dall'ente parco.
9. Nelle Zone di Protezione Speciale della rete Natura 2000 si applicano i Piani di conservazione e/o le Misure di conservazione. Nei Siti di Importanza Comunitaria è

vietato l'impiego dei prodotti fitosanitari, fatti salvi i trattamenti eseguiti secondo il metodo biologico da aziende certificate biologiche.

10. Sono vietati i trattamenti erbicidi e fitosanitari con principi attivi tossici per gli insetti pronubi, alle colture agrarie in fioritura dalla apertura alla caduta dei petali.
11. Qualunque trattamento con principi attivi tossici per gli insetti pronubi va effettuato previo sfalcio del cotico erboso in fioritura.
12. All'interno delle zone classificate a bosco ed assimilate ai sensi del D.Lgs 227/2001 è vietato l'utilizzo dei PF. E' fatta salva la possibilità di deroghe in presenza di particolari emergenze fitosanitarie e conservazionistiche, previo nulla osta da parte dell'Unità Periferica dei Servizi Fitosanitari.
13. E' fatto comunque obbligo all'operatore che effettua il trattamento: a) di porre la massima attenzione affinché al momento del trattamento non vi siano nelle vicinanze persone od animali e, nel caso, di interrompere il trattamento stesso; b) orientare correttamente i getti in funzione delle dimensioni del bersaglio, adeguare la portata dell'aria allo sviluppo vegetativo e regolare opportunamente il flusso d'aria affinché investa solo la vegetazione.
14. Qualora, nonostante l'adozione delle misure precauzionali contenute nel presente Regolamento e nelle altre norme in materia, si verificasse un'immissione di prodotti fitosanitari in proprietà confinanti, il responsabile del trattamento deve segnalare immediatamente il fatto al proprietario o al conduttore del fondo interessato, comunicando il nome dei formulati commerciali impiegati, nonché la classe tossicologica ed i tempi di carenza degli stessi.
15. È vietato trattare con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in presenza di vento che abbia un'intensità tale da provocare la deriva della miscela e la conseguente contaminazione di altre colture o aree non interessate al trattamento e da non consentire un trattamento efficace. In via indicativa si raccomanda di evitare di irrorare con vento di intensità superiore a 2 metri al secondo. È altresì vietato trattare in condizioni di temperature elevate.
16. Le distanze di cui ai precedenti commi 3 e 6 possono essere ridotte rispettivamente a m. 10 per il comma 3 e m. 25 per il comma 6 in presenza di adeguate barriere vegetali costituite da siepi di altezza non inferiore a m. 2,5 e profondità non inferiore a m. 1, posizionate lungo tutto il perimetro confinante con proprietà private o pubbliche non adibite allo stesso tipo di coltivazione. Le distanze dal confine sono disciplinate dagli artt. 892-899 del Codice Civile.

Art. 6 - Gestione di vegetali e/o prodotti vegetali contaminati e/o infestati

1. I vegetali o prodotti vegetali contaminati o infestati da organismi nocivi non possono essere abbandonati tali e quali nell'ambiente.
2. I vegetali o prodotti vegetali di cui al comma 1) del presente articolo devono essere smaltiti, eliminati o trattati secondo procedure individuate dall'Unità Periferica dei Servizi Sanitari, fatte salve le prescrizioni imposte dalla normativa ambientale.
3. Il materiale vegetale contaminato o infestato deve essere sempre tenuto in partite distinte e deve essere contraddistinto come tale in ogni suo spostamento, qualora tale spostamento sia ammesso.

Art. 7 - Comunicazioni

1. Durante il trattamento eseguito da utilizzatori professionali con prodotti fitosanitari e per il tempo di rientro, deve obbligatoriamente essere esposta, all'ingresso del fondo trattato opportuna segnaletica indicante il divieto di accesso alle persone non addette ai lavori e a quelle non adeguatamente equipaggiate, recante la dicitura: "ATTENZIONE! COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI". Il cartello deve contenere anche un simbolo di pericolo per essere comprensibile a chiunque in modo immediato, specificando il giorno del trattamento e l'ora del rientro.
2. Per le colture trattate con metodo biologico va esposta all'ingresso del fondo trattato il cartello recante la dicitura "COLTURA TRATTATA CON P.F. AMMESSI IN AGRICOLTURA BIOLOGICA".
3. Qualora l'etichetta del prodotto fitosanitario non riporti il tempo di rientro, questo dovrà essere di almeno 48 ore.
4. Nei casi di trattamenti eseguiti nell'ambito di attività professionale, agricola od extra agricola, in prossimità delle abitazioni è necessario avvertire i residenti con adeguato anticipo, ed almeno 48 ore prima del trattamento mediante avvisi pubblici datati.

Art. 8 - Sanzioni

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa specifica di settore e qualora le violazioni non costituiscano reato, a norma dell'art. 7-bis del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii., le violazioni al presente Regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00. È ammesso il pagamento in misura ridotta.
2. Per quanto attiene al mancato rispetto della disciplina inerente la irrorazione aerea e le misure a tutela dell'ambiente acquatico si fa rinvio alle sanzioni fissate nel D.Lgs 150/2012 art.24, commi 8,9,10.
3. Per la violazione di cui all'art. 5 comma 9 si applica la sanzione amministrativa da € 258,00 ad € 620,00 come previsto dalla L.R.V. n. 23/1994.
4. Per l'accertamento delle violazioni, la contestazione, la notificazione delle medesime, la definizione degli accertamenti, l'introito e la devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservano le norme della legge di depenalizzazione n. 689/1981.
5. Le somme riscosse dal Comune quali proventi derivanti dalle sanzioni saranno destinate prioritariamente alla realizzazione di progetti per il recupero di aree verdi e per risanare l'ambiente.

Art. 9 - Accertamento delle violazioni

1. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relative alle disposizioni del presente regolamento sono svolte, in via principale, dalla polizia Locale, ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge 689/1981.
2. I Sindaci potranno, con provvedimento motivato, abilitare all'esercizio di dette funzioni anche personale comunale, preventivamente formato, in conformità all'art. 13 della predetta legge n. 689/81. Tali soggetti dovranno essere muniti di apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.
3. Le violazioni accertate dovranno essere documentate mediante apposito verbale di accertamento.

Art. 10 - Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

1. Oltre al pagamento della sanzione, nei confronti di chi non osserva le prescrizioni del presente Regolamento può essere altresì ordinato l'adempimento, la rimessa in pristino dei luoghi e/o manufatti danneggiati o l'eliminazione delle cause oggetto di violazione e danno, mediante ordinanza emessa dal sindaco o dal Responsabile del Servizio competente. Se l'ordinanza non viene osservata, l'amministrazione può intervenire direttamente o avvalendosi anche di ditte specializzate, con costi a carico dell'inadempiente, fatto comunque salvo l'inoltro di comunicazione all'Autorità Giudiziaria qualora l'intimazione sia stata emessa a seguito di pregiudizio alla pubblica incolumità e abbia avuto carattere d'urgenza (Art. 650 del Codice Penale).

Art. 11 - Norma transitoria

1. Fino alla entrata in vigore del Regolamento CE n. 1272/2008 (regolamento CLP) è vietato l'impiego di prodotti fitosanitari classificati come Molto Tossici (T+) o Tossici (T) o che riportano in etichetta le frasi di rischio da R23 a R28, R29, R33, R35, R39, R40, R41, R45, R46, R48, R49, R54, R55, R56, R57, R60, R61, R62, R63, R64, R68 e loro combinazioni.
2. Fino alla entrata in vigore del Regolamento CE n. 1272/2008 (regolamento CLP) l'irrorazione dei PF con frasi di rischio R50, R51, R52 e loro combinazioni, e comunque con effetti negativi per l'ambiente acquatico, è vietata nella fascia di almeno 50 metri di distanza da corsi d'acqua superficiali, sorgenti di acqua, specchi lacustri, fiumi, pozzi, canali e altri corpi idrici.
3. Alle aziende agricole già insediate sul territorio comunale da almeno due anni rispetto alla data di entrata in vigore del presente regolamento è concesso un termine di un anno per adeguarsi alle prescrizioni di cui all'art. 5 comma 1 e art. 11 comma 1, fermo restando l'osservanza in tale periodo del rispetto della normativa comunitaria, nazionale, regionale in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari.

Approvato con deliberazione consiliare n. _____ del 30 settembre 2016